

Ai gentili clienti

Loro sedi

Spresiano li 05/06/2026

## CRIPTO-ATTIVITÀ E DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Per i proventi finanziari da cripto-attività, con riferimento ai redditi 2025, non opera più la franchigia di 2.000 euro prevista in precedenza mentre viene riproposta la possibilità di optare la rideterminazione del valore delle cripto-attività possedute alla data dell'01.01.2025 ai fini della determinazione delle predette plusvalenze.

### CRIPTO-ATTIVITÀ NEL MODELLO 730/2026

#### PREMESSA

In sede di dichiarazione dei redditi, il **possesso di cripto-attività** comporta **riflessi** significativi sulla **compilazione** del **modello 730/2026**. L'obbligo dichiarativo riguarda **tutti coloro che possiedono criptovalute, indipendentemente se comprate, vendute e mantenute su exchange italiani o esteri**. Nel caso in cui le piattaforme in uso **non forniscano automaticamente i dati necessari per la compilazione**, si riporta di seguito una check-list di riepilogo delle principali informazioni richieste:

<b>CHECK LIST (per ciascuna crypto-attività)</b>	
<b>Informazione richiesta</b>	<b>Modalità di calcolo</b>
<b>Prezzo di acquisto</b>	<b>Prezzo pagato al momento dell'acquisto</b> , se effettuato nel corso del 2025. Il costo o valore di acquisto è <b>documentato con elementi certi</b> e precisi a cura del contribuente; in mancanza il costo è pari a zero
<b>Valore di mercato al 1° gennaio</b>	Valore di mercato al 1° gennaio dell'anno oggetto della dichiarazione
<b>Prezzo di vendita</b>	In caso di cessione nel 2025, <b>documentazione attestante il prezzo di vendita</b> . Per multiple transazioni di vendita della stessa criptovaluta, utilizzare il prezzo dell'ultima transazione effettuata nel 2025
<b>Valutazione di fine anno</b>	Annotare il <b>prezzo di mercato al 31.12.2025</b> (se la crypto era ancora in portafoglio)
<b>Calcolo del valore totale</b>	Annotare il prezzo di vendita o valore di mercato al <b>31.12.2025</b> per le diverse quantità di ogni crypto-attività
<b>Valore Portafoglio</b>	Somma di tutti i valori delle crypto-attività
<b>IL CALCOLO DELLA PLUSVALENZA IMPONIBILE</b>	<p>Dal <b>01.01.2023</b> costituiscono <b>redditi diversi</b> le plusvalenze realizzate e gli altri proventi percepiti attraverso operazioni che abbiano ad <b>oggetto crypto-attività</b>, nel caso di rimborso, cessione a titolo oneroso, permuta, o detenzione (ad esempio i proventi conseguiti a seguito di vincolo temporale di criptovaluta). Si noti che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ le plusvalenze sono determinate in base alla <b>differenza tra il corrispettivo percepito</b>, o il valore normale delle attività permutate, e il costo o valore di acquisto delle stesse;</li> <li>◆ le plusvalenze sono <b>abbattute delle eventuali minusvalenze relative alle crypto-attività</b>;</li> <li>◆ i redditi delle crypto-attività sono determinati in relazione a quanto percepito, <b>senza alcuna deduzione</b>.</li> </ul>



Per le **plusvalenze realizzate dal 01.01.2025** la “Legge di Bilancio 2025”<sup>1</sup> ha **eliminato la franchigia di 2.000 euro** prevista in precedenza. La predetta **soglia di 2.000 euro** doveva essere considerata complessivamente nel medesimo periodo d'imposta.

Si noti che il costo o valore di acquisto, da documentarsi a cura del contribuente, si basa su "**elementi certi e precisi**". In loro assenza, il costo è **pari a 0 (Zero)**.


#### CHIARIMENTI CIRCOLARE N. 30/E/2023

Operazione	Regime fiscale
Scambio tra <b>valute virtuali</b>	<b>Esente</b>
Scambio tra <b>NFT</b>	<b>Esente</b>
Utilizzo di una cripto-attività per l'acquisto di un bene o servizio	<b>Tassato</b>
Utilizzo di una valuta virtuale per l'acquisto di un <b>NFT</b>	<b>Tassato</b>
<b>Crypto currency</b> utilizzata per acquistare un <i>non fungible token</i>	<b>Tassato</b>
Conversione di una valuta virtuale in euro, o in altre <b>valute FIAT</b>	<b>Tassato</b>

Sulla **plusvalenza imponibile** determinata come sopra si applica un'**imposta sostitutiva** con aliquota variabile a seconda del momento del realizzo:

ANNO	ALIQUOTA
<b>Fino al 31.12.2025</b>	<b>26%</b>
<b>Dal 01.01.2026</b>	<b>33%</b>

<sup>1</sup> art. 1, comma 25, lettera a) della Legge 207/2024.

	<p>Il <b>modello 730/2026</b> è stato appositamente modificato quest'anno per coordinare i due regimi impositivi relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>plusvalenze relative a cessioni antecedenti il 01.01.2025</b> il cui corrispettivo viene incassato nel 2025;</li> <li>◆ plusvalenze relative a <b>cessioni avvenute dal 01.01.2025</b>: per le quali non opera la franchigia di 2.000 euro.</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>RIDETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE CRIPTO-ATTIVITÀ</b></p>	<p>Per effetto delle previsioni introdotte dalla “Legge di Bilancio 2025”<sup>2</sup>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ agli effetti della determinazione delle <b>plusvalenze e delle minusvalenze</b> su cripto-attività<sup>3</sup> possedute alla data <b>dell'01.01.2025</b>;</li> <li>◆ può essere assunto, in luogo del costo o del valore di acquisto;</li> <li>◆ <b>il valore a tale data</b>, determinato ai sensi dell'art. 9 del TUIR;</li> <li>◆ a condizione che il predetto valore sia assoggettato a <b>un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 18%</b>.</li> </ul> <p>La novella norma ripropone nella sostanza il regime già introdotto con la “Legge di Bilancio 2023”, <b>elevando tuttavia l'aliquota dell'imposta sostitutiva dal 14% al 18%</b>.</p> <p> <b>L'imposta sostitutiva andava versata entro il 30.11.2025</b>, in una o più rate, fino ad un <b>massimo di 3</b>. Fermo restando che, sulle rate successive alla prima, si applica un <b>tasso di interesse del 3% annuo</b>, da versarsi contestualmente alla rata.</p>
<p style="text-align: center;"><b>IL MONITORAGGIO FISCALE</b></p>	<p>Infine, la “Legge di Bilancio 2023” ha <b>confermato il consolidato orientamento</b> di prassi sostenuto dall'Agenzia delle Entrate secondo cui è <b>esteso alle cripto-attività il monitoraggio</b> delle attività finanziarie.</p>

<sup>2</sup> art. 1, commi 26-29 della Legge 207/2024.

<sup>3</sup> di cui alla lettera c-sexies) del comma 1 dell'art. 67 del TUIR.

\*\*\*\*\*

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

*Studio Dr. Enrico Danielato*